

N. R.G. 5157/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 *ter* c.p.c., nella persona del Giudice dott. Davide Ciutto ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5157/2022** promossa da:

H S.R.L. (C.F. _____), rappresentata e difesa dall'avv. DAL SOGLIO PAOLO e

ATTRICE OPPONENTE

contro

D (C.F. _____), rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento compenso amministratore S.r.l.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: *“come in atto di citazione”*

Per parte convenuta opposta: *“come in comparsa di costituzione e risposta”*.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso monitorio **D** ha chiesto e ottenuto che venisse ingiunto alla società **H S.r.l.** il pagamento della somma di Euro 24.678,00 oltre interessi a titolo di compensi per la propria attività di amministratore svolta tra dicembre 2019 e aprile 2020.



Avverso il decreto ingiuntivo l'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore delle sezioni specializzate in materia d'impresa del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003, e l'opposto, costituitosi con comparsa, ha aderito all'eccezione.

2. All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni.

3. Va premesso, in rito, che in caso di accoglimento, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, di un'eccezione di incompetenza, va sempre pronunciata sentenza, e non ordinanza, in quanto alla declaratoria di incompetenza segue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo (*"In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009"* Cass. n. 15579 del 10/06/2019, Rv. 654344 - 01).

4. L'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente risulta fondata e va accolta.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *"Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del*



rapporto contrattuale che intercorre con la società." (Cass. n. 13956 del 07/07/2016, Rv. 640356 - 01), con la conseguente competenza del Tribunale di Venezia Sezione specializzata imprese.

A fronte, pertanto, dell'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto nullo, perché emesso dal Tribunale incompetente, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al giudice competente del giudizio ordinario sul rapporto sostanziale fatto valere dal convenuto opposto.

5. Nonostante l'adesione dell'opposto all'eccezione d'incompetenza, non può applicarsi il disposto di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., essendo circoscritto alla sola ipotesi di competenza per territorio derogabile e non alla competenza per materia, quale è quella assegnata alle sezioni specializzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003 (*"L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento"* (ex multis Cass. n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916 - 01).

5.1. Conseguentemente deve provvedersi anche sulle spese del presente giudizio che vengono poste a carico dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 5157/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Vicenza e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1234/2022 del 4.7.2022;

condanna D alla rifusione in favore di H S.r.l. delle spese di lite, liquidate in Euro 1.696,00 per compenso ed Euro 145,50 per anticipazioni, oltre a rimborso



spese generali, CPA e IVA *ex lege*;

assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata per le imprese

manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica del presente verbale contenente la sentenza nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Vicenza, 25/05/2023

Il Giudice
dott. Davide Ciutto

